COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Provincia di Imperia)

Ordinanza N. 18 del 21/04/2020

OGGETTO:	**ordinanza sindacale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid 19 - individuazione ulteriori misure per esercizi commerciali e trasporto pubblico.**

IL VICE SINDACO

RICHIAMATI:

•la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;

•l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid - 19;

•il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19";* 2020, confermato nell'efficacia dal successivo D.P.C.M. 1 aprile 2020 sul divieto di spostamento tra comuni diversi;

•le Ordinanze n. 16,17,18,19 del Presidente della Regione Liguria tutte rispettivamente dal 4 al 14 aprile 2020;

RICHIAMATO, **altresì,** il D.P.C.M. del 10/04/2020 rivolto a dettare disposizioni attuative del D.L 25 marzo 2020, n. 19; nonché il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VALUTATO, che le norme di contenimento della mobilità e distanziamento sociale siano allo stato attuale l'unica risorsa utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid 19;

DATO ATTO, che continua ad essere necessario assumere iniziative volte ad evitare la folta presenza di cittadini e che deve ritenersi dimostrata la trasmissibilità per via respiratoria soprattutto nell'ambito di spazi ristretti e poco areati;

PRESO ATTO, in particolare del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

PRESO ATTO, dell'articolo 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 e demandando alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle di cui all'articolo 1 comma 2° del predetto D.L. 19/2020 ;

VISTO:

•il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";

•l'articolo 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;

ORDINA

dalla data odierna alle ore 24:00 del 3 maggio 2020, salvo proroghe, per le ragioni espresse in parte narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

•di prorogare il divieto di presenza e di spostamento di persone fisiche su tutte le spiagge del Comune di San Bartolomeo, con conseguente divieto di accedere agli arenili, fatto salvo l'accesso per le attività lavorative consentite ai sensi della vigente normativa;

•il divieto di accesso alle aree verdi pubbliche cittadine e collinari del territorio del Comune di San Bartolomeo, fatto salvo eventuali residenti delle predette zone e per le attività consentite ai sensi della vigente normativa;

•di indossare mascherine protettive: all'interno di esercizi commerciali, la cui attività non risulta sospesa; di uffici pubblici; di filiali di istituti di credito; di uffici postali; nonché dei mezzi del trasporto pubblico. Viene fatta eccezione a tale obbligo per coloro ai quali detto presidio protettivo possa creare nocumento alla salute da comprovare mediante certificazione medica. Ciò, fermo restando il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato 4 e 5 del D.P.C.M. 10 Aprile 2020, con particolare riguardo a quelle a carico degli esercenti il commercio.

MANDA

•al Corpo della Polizia Locale di San Bartolomeo per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché per la divulgazione a mezzo stampa;

•la notifica via mail della presente a: Regione Liguria; Prefettura; Questura; Comando Provinciale dei Carabinieri; Comando Provinciale della Guardia di Finanza; Comando Provinciale Guardia Costiera, Comando Provinciale Vigili del Fuoco; ASL I – Dipartimento Igiene e Prevenzione; Responsabili settori comunali.

AVVERTE

•che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

•che dalla violazione della presente ordinanza, a sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testé richiamato.

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 21/04/2020

Il Vice Sindaco
Geom. Sandro Fedozzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 21/04/2020 al 06/05/2020.

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
Dott. Pier Luigi Alonzo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ALONZO PIER LUIGI
CODICE FISCALE: TINIT-LNZPLG63S02H501Q
DATA FIRMA: 21/04/2020 09:25:17
IMPRONTA: 333962663839616133653932343164643061373836363038336236323433353465613537363430 33